

## CIRCOLARE DEL LAVORO DEL 21 MARZO 2016

a cura di Massimo Pipino

- 1) INAIL – Circolare n. 7 del 7 marzo 2016: modalità di calcolo del premio assicurativo - i minimi 2016
- 2) Dimissioni: dal Ministero chiarimenti sulla nuova procedura telematica al via a partire dal 12 marzo
- 3) Domande di CIGO: controlli sul file da parte dell'INPS relativamente alle informazioni sui lavoratori
- 4) Circolare INPS n. 48 del 14 marzo 2016 - ammortizzatori sociali: importi massimi per il 2016
- 5) Comunicati ISTAT in riferimento ai dati del mese di febbraio 2016 per le operazioni di rivalutazione del TFR
- 6) Decreto Legislativo n. 15/2016 - procedure e modalità di riconoscimento delle qualifiche professionali: ulteriori novità
- 7) INPS – Circolare n. 48 del 14 marzo 2016: determinazione del valore del c.d. “*Ticket sui licenziamenti*” per l'anno 2016
- 8) MISE: aggiornamento del tasso per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della erogazione delle agevolazioni alle imprese
- 9) Dipendenti degli “*Studi Professionali o Società che amministrano Condomini o Patrimoni Immobiliari ed erogano servizi integrati agli edifici*”: firmato il CCNL
- 10) INPS - messaggio n. 11459 del 14 marzo 2016: Flussi 2016 – modalità di presentazione delle domande di nulla osta
- 11) Sono stati aggiornati gli standard del Sistema Informativo del Prospetto informativo e le Classificazioni, in attuazione delle disposizioni di Decreti attuativi del Jobs Act. I nuovi standard entreranno in vigore il giorno 15 aprile 2016 (Ministero del lavoro nota n. 1349/2016)
- 12) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Interpello n. 7 del 12 febbraio 2016: chiarimenti in merito all'esercizio del diritto di precedenza ai fini dell'utilizzo dell'esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.
- 13) INPS - messaggio n. 1007 del 3 marzo 2016: domande per l'erogazione della senza CSV fino al 31 marzo prossimo
- 14) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 203/2016: i 30 giorni per la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra decorrono dalla conoscenza della pronuncia

## **1) INAIL – Circolare n. 7 del 7 marzo 2016: modalità di calcolo del premio assicurativo - i minimi 2016**

Con una corposa circolare, la n. 7 del 7 marzo 2016, l'INAIL ha determinato per l'anno 2016 i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera richiesti dalle modalità di calcolo dei premi assicurativi. La circolare è strutturata in 3 sezioni:

La sezione I in cui si tratta dei premi ordinari e in cui si individuano:

- il minimale giornaliero di retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori;
- i limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive, in particolare il minimale contributivo e minimale di rendita;
- le retribuzioni effettive escluse dall'adeguamento al minimale giornaliero
- le retribuzioni convenzionali, individuando altresì quelle stabilite per legge e quelle stabilite con decreto ministeriale;
- le retribuzioni dei lavoratori parasubordinati (prestazioni occasionali e degli sportivi professionisti dipendenti).

La sezione II in cui si tratta dei premi speciali unitari che si riferiscono ai casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa ed altre circostanze rendono difficile l'accertamento degli elementi (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.) necessari ai fini del calcolo del premio ordinario. Questi premi vengono fissati in base ad elementi idonei diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, il numero delle macchine, ecc.. Il gettito derivante deve comunque garantire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti.

La sezione III in cui si tratta del profilo risarcitorio.

\*\*\*

## **2) Dimissioni: dal Ministero chiarimenti sulla nuova procedura telematica al via a partire dal 12 marzo**

Sono stati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i primi chiarimenti sulla nuova procedura telematica per le dimissioni e la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro che sarà operativa dal 12 marzo 2016, con la circolare n.12 del 4 marzo 2016. La circolare illustra le finalità e l'ambito di applicazione della procedura introdotta dal Decreto Legislativo n.151/2015 che riguarda tutti i lavoratori subordinati del settore privato prevedendo l'esclusione per:

- i lavoratori del settore marittimo e del pubblico impiego;
- i lavoratori che recedono durante il periodo di prova;
- i rapporti di lavoro domestico;
- i casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente.

Nella circolare sono altresì illustrate, nel dettaglio, le modalità di compilazione del modello telematico disponibile a partire 12 marzo 2016, sul sito del Ministero del lavoro: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) e che sarà utilizzabile sia dai lavoratori, che dovranno munirsi del PIN INPS dispositivo, che dai soggetti che la disposizione individua come intermediari, che dovranno essere registrati sul portale Cliclavoro come "Operatori". Il modulo si compone di 5 (cinque) sezioni:

- una relativa ai dati identificativi del lavoratore;
- una relativa ai dati identificativi del datore di lavoro;
- una relativa ai dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere;

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- una relativa ai dati identificativi della comunicazione, indicando, nel caso di dimissioni o risoluzione consensuale, la data di decorrenza delle stesse;
- una relativa ai dati identificativi del soggetto abilitato nonché ai dati rilasciati dal sistema al fine di identificare in maniera univoca e non alterabile il modulo: il codice identificativo del modulo e la data certa di trasmissione.

La data di trasmissione è importante anche perché consente al Sistema di "*controllare*" il termine dei 7 giorni, entro il quale il lavoratore può revocare le dimissioni. Una volta completata la compilazione, il modulo viene inviato all'indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro rendendo così le dimissioni valide. Il Ministero ha reso disponibile un servizio di supporto tramite la casella di posta [dimissionivolontarie@lavoro.gov.it](mailto:dimissionivolontarie@lavoro.gov.it), a cui potranno essere indirizzati i quesiti inerenti la procedura. A breve saranno inoltre disponibili dei video tutorial per lavoratori e soggetti abilitati.

\*\*\*

### **3) Domande di CIGO: controlli sul file da parte dell'INPS relativamente alle informazioni sui lavoratori**

Con messaggio n. 1007 del 3 marzo 2016, l'INPS comunica che al fine di permettere alle aziende di poter presentare le domande senza soluzione di continuità, l'Istituto ha consentito, in via transitoria, l'invio dell'allegato in oggetto anche successivamente alla relativa domanda ma comunque entro il 31 marzo 2016. Le domande di CIGO inviate successivamente a tale data, prive dell'allegato CSV o recanti allegato CSV non conforme, non saranno più accettate dal sistema informatico dell'Inps e comporteranno di conseguenza, l'improcedibilità dell'istanza.

L'Inps precisa inoltre che le domande non accettate dal sistema informatico dell'INPS per mancato superamento dei controlli relativi al file CSV nei giorni dal 26 febbraio u.s. fino alla data di pubblicazione del presente messaggio, potranno essere ripresentate dalle aziende entro il 21 marzo 2016, senza incorrere nella decadenza e che entro la data improrogabile del 30 aprile 2016 dovranno essere integrate le domande di CIGO pervenute senza l'allegato relativo ai lavoratori dell'unità produttiva. Le domande ancora prive del predetto file CSV alla data del 30 aprile 2016 saranno respinte per carenza di documentazione.

Nel caso invece di domande pervenute prima del 26 febbraio 2016, con elenco lavoratori allegato ma non conforme a quanto prescritto dall'Istituto, le sedi devono, entro il 30 aprile 2016, inviare un avviso all'azienda richiedendo di ripresentare il file CSV, entro il termine perentorio di 15 giorni, secondo gli standard richiesti. Se le aziende non ripresenteranno nei termini il predetto allegato, le domande dovranno essere respinte dalla sede per carenza di documentazione.

\*\*\*

### **4) Circolare INPS n. 48 del 14 marzo 2016 - ammortizzatori sociali: importi massimi per il 2016**

Con la circolare n. 48 del 14 marzo 2016, l'INPS indica la misura, in vigore dal 1° gennaio 2016, degli importi massimi dei seguenti trattamenti:

- trattamenti di integrazione salariale,
- assegno ordinario e assegno emergenziale per il Fondo del Credito,
- assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo,
- indennità di mobilità,
- trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia,
- indennità di disoccupazione NASpI,

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- indennità di disoccupazione DIS-COLL,
- misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

Come noto, l'articolo 1, comma 287, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 precisa che *“Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero”*.

Quindi la circolare ha tenuto conto, in applicazione di quanto previsto dal comma 287, dell'aggiornamento degli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito per il 2016 che è stato effettuato sulla base degli importi massimi dell'anno precedente, ossia sulla base dei valori indicati per l'anno 2015.

\*\*\*

### 5) Comunicati ISTAT in riferimento ai dati del mese di febbraio 2016 per le operazioni di rivalutazione del TFR

Facendo riferimento al mese di febbraio 2016 il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate è risultato essere pari a 0,250000. A seguito del comunicato ISTAT del 15 marzo 2016, che ha stabilito in 99,50 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di febbraio 2016 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

Con il comunicato ISTAT del 15 marzo 2016, che ha stabilito in 99,50 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di febbraio 2016 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro. Di seguito la tabella riepilogativa dei valori relativi al mese di febbraio 2016:

Mese	Periodo	Indice Istat	Delta % indice	Rateo 1,5	75% delta indice	Coefficiente rivalutazione
Febbraio 2016	dal 15.02 al 14.03	99,50	- 0,407009	0,250	- 0,305257	0,25

### TFR: il coefficiente di rivalutazione dal 2005

anno	mese	TFR maturato fino al periodo compreso tra	coefficiente di rivalutazione (%)
2016	febbraio	15 feb - 14 mar	0,2500
2016	gennaio	15 gen - 14 feb	0,12500
2015	dicembre	15 dic - 14 gen 2016	1,5000
2015	novembre	15 nov - 14 dic	1,3750
2015	ottobre	15 ott - 14 nov	1,3901
2015	settembre	15 set - 14 ott	1,1250
2015	agosto	15 ago - 14 set	1,2803

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

anno	mese	TFR maturato fino al periodo compreso tra	coefficiente di rivalutazione (%)
2015	luglio	15 lug - 14 ago	1,015187
2015	giugno	15 giu - 14 lug	0,960280
2015	maggio	15 mag - 14 giu	0,765187
2015	aprile	15 apr - 14 mag	0,570093
2015	marzo	15 mar - 14 apr	0,375000
2015	febbraio	15 feb - 14 mar	0,25000
2015	gennaio	15 gen - 14 feb	0,1250
2014	dicembre	15 dic - 14 gen 2015	1,5000
2014	novembre	15 nov - 14 dic	1,3750
2014	ottobre	15 ott - 14 nov	1,320028
2014	settembre	15 sett - 14 ott	1,125000
2014	agosto	15 ago - 14 sett	1,280112
2014	luglio	15 lug - 14 ago	1,015056
2014	giugno	15 giu - 14 lug	0,960084
2014	maggio	15 mag - 14 giu	0,765056
2014	aprile	15 apr - 14 mag	0,710084
2014	marzo	15 mar - 14 apr	0.445028
2014	febbraio	15 feb - 14 mar	0.320028
2014	gennaio	15 gen - 14 feb	0.265056
2013	dicembre	15 dic - 14 gen 2014	1.922535
2013	novembre	15 nov - 14 dic	1.586268
2013	ottobre	15 ott - 14 nov	1.672535
2013	settembre	15 set - 14 ott	1.617958
2013	agosto	15 ago - 14 set	1.774648
2013	luglio	15 lug - 14 ago	1.367958
2013	giugno	15 giu - 14 lug	1.172535
2013	maggio	15 mag - 14 giu	0.90669
2013	aprile	15 apr - 14 mag	0.78169
2013	marzo	15 mar - 14 apr	0.656669

anno	mese	TFR maturato fino al periodo compreso tra	coefficiente di rivalutazione (%)
2013	febbraio	15 feb - 14 mar	0.390845
2013	gennaio	15 gen - 14 feb	0.265845
2012	dicembre	15 dic - 14 gen 2013	3.302885
2012	novembre	15 novembre - 14 dicembre	2.961538
2012	ottobre	15 ottobre - 14 novembre	2.980769
2012	settembre	15 settembre - 14 ottobre	2.855769
2012	agosto	15 agosto - 14 settembre	2.730769
2012	luglio	15 luglio - 14 agosto	2.245192
2012	giugno	15 giugno - 14 luglio	2.048077
2012	maggio	15 maggio - 14 giugno	1.778846
2012	aprile	15 aprile - 14 maggio	1.725962
2012	marzo	15 marzo - 14 aprile	1.240385
2012	febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0.826923
2012	gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0.413462
2011	dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2012	3.880058
2011	novembre	15 novembre - 14 dicembre	3.531846
2011	ottobre	15 ottobre - 14 novembre	3.332442
2011	settembre	15 settembre - 14 ottobre	2.909827
2011	agosto	15 agosto - 14 settembre	2.784827
2011	luglio	15 luglio - 14 agosto	2.436615
2011	giugno	15 giugno - 14 luglio	2.088403
2011	maggio	15 maggio - 14 giugno	1.888999
2011	aprile	15 aprile - 14 maggio	1.689595
2011	marzo	15 marzo - 14 aprile	1.192576
2011	febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0.76996
2011	gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0.421749
2010	dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2011	2.935935
2010	novembre	15 novembre - 14 dicembre	2.534794
2010	ottobre	15 ottobre - 14 novembre	2.354566
2010	settembre	15 settembre - 14 ottobre	2.063881

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

anno	mese	TFR maturato fino al periodo compreso tra	coefficiente di rivalutazione (%)
2010	agosto	15 agosto - 14 settembre	2.159794
2010	luglio	15 luglio - 14 agosto	1.869109
2010	giugno	15 giugno - 14 luglio	1.467968
2010	maggio	15 maggio - 14 giugno	1.342968
2010	aprile	15 aprile - 14 maggio	1.162739
2010	marzo	15 marzo - 14 aprile	0.761598
anno	mese	TFR maturato fino al periodo compreso tra	coefficiente di rivalutazione (%)
2010	febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0.470913
2010	gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0.235457
2009	dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2010	2.224907
2009	novembre	15 novembre - 14 dicembre	1.988383
2009	ottobre	15 ottobre - 14 novembre	1.807621
2009	settembre	15 settembre - 14 ottobre	1.626859
2009	agosto	15 agosto - 14 settembre	1.724907
2009	luglio	15 luglio - 14 agosto	1.321097
2009	giugno	15 giugno - 14 luglio	1.196097
2009	maggio	15 maggio - 14 giugno	0.959572
2009	aprile	15 aprile - 14 maggio	0.667286
2009	marzo	15 marzo - 14 aprile	0.375
2009	febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0.25
2009	gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0.125
2008	dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2009	3.036419
2008	novembre	15 novembre - 14 dicembre	3.025228
2008	ottobre	15 ottobre - 14 novembre	3.18475
2008	settembre	15 settembre - 14 ottobre	3.05975
2008	agosto	15 agosto - 14 settembre	3.105463
2008	luglio	15 luglio - 14 agosto	2.923558
2008	giugno	15 giugno - 14 luglio	2.457132
2008	maggio	15 maggio - 14 giugno	1.990706
2008	aprile	15 aprile - 14 maggio	1.467375

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

anno	mese	TFR maturato fino al periodo compreso tra	coefficiente di rivalutazione (%)
2008	marzo	15 marzo - 14 aprile	1.171662
2008	febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0.648331
2008	gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0.352618
2007	dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2008	3.485981
2007	novembre	15 novembre - 14 dicembre	3.068925
2007	ottobre	15 ottobre - 14 novembre	2.651869
2007	settembre	15 settembre - 14 ottobre	2.293224
2007	agosto	15 agosto - 14 settembre	2.168224
2007	luglio	15 luglio - 14 agosto	1.926402
2007	giugno	15 giugno - 14 luglio	1.626168
2007	maggio	15 maggio - 14 giugno	1.325935
2007	aprile	15 aprile - 14 maggio	0.96729
2007	marzo	15 marzo - 14 aprile	0.725467
2007	febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0.483645
2007	gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0.183411
2006	dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2007	2.747031
2006	novembre	15 novembre - 14 dicembre	2.562648
2006	ottobre	15 ottobre - 14 novembre	2.378266
2006	settembre	15 settembre - 14 ottobre	
2006	agosto	15 agosto - 14 settembre	
2006	luglio	15 luglio - 14 agosto	2.003266
2006	giugno	15 giugno - 14 luglio	1.700119
2006	maggio	15 maggio - 14 giugno	1.515736
2006	aprile	15 aprile - 14 maggio	1.153207
2006	marzo	15 marzo - 14 aprile	0.850059
2006	febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0.606295
2006	gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0.303147
2005	dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2006	2.952785
2005	novembre	15 novembre - 14 dicembre	2.706719
2005	ottobre	15 ottobre - 14 novembre	2.581719



2005	settembre	15 settembre - 14 ottobre	2.335654
2005	agosto	15 agosto - 14 settembre	2.150121
2005	luglio	15 luglio - 14 agosto	1.904056
2005	giugno	15 giugno - 14 luglio	1.597458
2005	maggio	15 maggio - 14 giugno	1.351392
2005	aprile	15 aprile - 14 maggio	1.105327
2005	marzo	15 marzo - 14 aprile	0.738196
2005	febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0.492131
2005	gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0.125
2004	dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2005	2.793103
2004	novembre	15 novembre - 14 dicembre	2.668103
2004	ottobre	15 ottobre - 14 novembre	2.358374
2004	settembre	15 settembre - 14 ottobre	2.233374
2004	agosto	15 agosto - 14 settembre	2.108374
2004	luglio	15 luglio - 14 agosto	1.860222
2004	giugno	15 giugno - 14 luglio	1.673645
2004	maggio	15 maggio - 14 giugno	1.363916
2004	aprile	15 aprile - 14 maggio	1.115764
2004	marzo	15 marzo - 14 aprile	0.806034

\*\*\*

## **6) Decreto Legislativo n. 15/2016 - procedure e modalità di riconoscimento delle qualifiche professionali: ulteriori novità**

Come noto con l'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 15/2016, "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno", entrato in vigore il 10 febbraio 2016 (vedi nota n. 1), il Legislatore nazionale ha provveduto a disciplinare la procedura elettronica finalizzata ad operare il riconoscimento delle diverse qualifiche professionali nell'ambito dei paesi appartenenti all'Unione Europea. Tale procedura è rivolta a tutti i professionisti interessati a lavorare anche in altri Stati membri (oltre al proprio Stato di origine) per sfruttare le diverse opportunità lavorative che si possono di volta in volta presentare. La Tessera professionale europea (EPC) consente all'autorità del paese membro dell'Unione, presso il quale il professionista intende intraprendere un'attività lavorativa, di verificare e riconoscere con facilità e (soprattutto) certezza quali siano le qualifiche che il professionista ha conseguito in un altro paese facente parte dell'Unione stessa. In questo momento, la suddetta tessera può essere richiesta per le seguenti professioni:

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- infermiere responsabile dell'assistenza generale,
- farmacista,
- fisioterapista,
- guida alpina
- agente immobiliare

e può essere utilizzata:

- in regime di stabilimento, qualora il professionista abbia intenzione di stabilirsi nel paese ospite ed ivi esercitare la sua professione;
- in regime di prestazione temporanea di servizi, nel caso in cui il professionista si rechi semplicemente a lavorare temporaneamente in altro Stato membro.

### ***Procedura e termini di rilascio***

Hanno facoltà di richiedere il rilascio della Tessera i:

- cittadini italiani che risultino disporre di un qualifica professionale conseguita o riconosciuta nel territorio dello Stato italiano;
- cittadini italiani o europei che hanno conseguito le proprie qualifiche professionali in più di uno Stato membro tra cui l'Italia;
- cittadini dell'Unione europea legalmente stabiliti in territorio italiano, che intendono richiedere il rilascio della Tessera professionale europea ai fini della libera prestazione di servizi o dello stabilimento in un altro Stato membro.

Il titolare di una qualifica professionale che vuole prestare la propria attività lavorativa, temporaneamente o stabilmente, in un altro paese dell'UE deve inoltrare l'apposita domanda all'autorità competente del proprio Paese d'origine per il rilascio della Tessera professionale europea (EPC), mediante un'applicazione on-line che viene fornita dalla Commissione Europea (c.d. ECAS). L'applicazione crea automaticamente il fascicolo IMI (Internal Market Information). Entro una settimana dal ricevimento della domanda, l'autorità competente dà notizia della ricezione al richiedente e lo informa dell'eventuale mancanza di particolari documenti. Viene inoltre verificato che il richiedente la Tessera sia legalmente stabilito sul territorio nazionale nonché l'autenticità e la validità di tutta la documentazione presentata. Nel caso in cui vengano presentate più domande per altri Stati Membri, non possono essere richiesti documenti già presenti nel fascicolo IMI. La procedura e i termini di rilascio della Tessera professionale europea (EPC) sono gestite sia dal paese d'origine che dal paese ospitante il soggetto che ne fa richiesta e risultano essere estremamente variabili in conseguenza del fatto che il professionista intenda operare in regime di stabilimento o in via temporanea e occasionale e se in tale ultimo caso l'attività abbia un notevole impatto sulla salute o sulla sicurezza dei clienti o dei pazienti. L'EPC è la prova che la procedura di riconoscimento è stata svolta e completata con successo.

La tessera è valida:

- a tempo indeterminato, in caso di stabilimento;
- per diciotto mesi, per la prestazione temporanea di servizi.

Con il Decreto Legislativo n. 15/2016, oltre a introdurre l'istituto della Tessera professionale europea (EPC), il Legislatore ha provveduto a disciplinare anche l'accesso parziale ad una professione sottoposta a regolamentazione sul territorio nazionale e il riconoscimento del tirocinio professionale parzialmente effettuato in altro Stato membro.

### ***Accesso parziale***

Con l'istituto dell'accesso parziale, disciplinato dall'articolo 5-septies del Decreto Legislativo n. 206/2007 e introdotto dal Legislatore con l'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 15/2016 (**vedi nota n. 2**), le autorità competenti italiane concedono al soggetto richiedente l'accesso parziale a un'attività professionale da esercitarsi sul territorio nazionale. Pertanto l'accesso parziale alla professione consente al professionista di esercitare la propria attività in Italia solo nel settore

corrispondente a quello per il quale è qualificato nello Stato membro di provenienza, sebbene tale attività si inserisca nell'ambito di una professione più ampia regolamentata in Italia. Ai fini del suddetto accesso devono essere soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

- il professionista deve essere pienamente qualificato per l'esercizio nello Stato membro d'origine dell'attività professionale per la quale richiede la concessione dell'accesso parziale;
- le differenze tra l'attività professionale legalmente esercitata dal professionista richiedente nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata in Italia sono così rilevanti che l'applicazione di misure compensative finirebbe per comportare per il professionista richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto sul territorio nazionale al fine di avere accesso alla professione regolamentata nel suo complesso;
- l'attività professionale può essere oggettivamente separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata in Italia.

L'autorità competente può opporre un rifiuto alla domanda di accesso parziale nel caso in cui ciò sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale. Nel caso in cui, invece, venga accordato:

- l'attività professionale viene esercitata con il titolo professionale dello Stato membro d'origine;
- il professionista è tenuto ad indicare ai destinatari del servizio quale sia l'ambito delle proprie attività professionali.

Sono esclusi dalla suddetta disciplina i professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali.

#### ***Riconoscimento del tirocinio professionale***

Le autorità italiane competenti al rilascio delle abilitazioni per l'esercizio di una professione regolamentata, subordinata al compimento di un tirocinio professionale, riconoscono i suddetti tirocini professionali effettuati in parte in un altro Stato membro, a condizione che:

- il tirocinio si attenga alle linee guida impartite in merito da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- tengono conto dei tirocini professionali svolti in un Paese terzo.

Tale novità è prevista dall'articolo 17-bis del Decreto Legislativo. n. 206/2007 introdotto dall'articolo 17, D.Lgs. n. 15/2016 (**vedi nota n. 3**) che quindi assicura a tutti coloro che decidano di voler svolgere una parte del tirocinio professionale al di fuori del territorio nazionale il suo riconoscimento. La durata massima della parte del tirocinio che può essere svolto all'estero (ed essere riconosciuto) viene stabilito dall'autorità competente e il suo riconoscimento non sostituisce i requisiti previsti al fine del superamento dell'esame di abilitazione al fine di ottenere l'accesso alla professione a cui si aspira.

**Nota n. 1) Articolo 6. Introduzione degli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:** “Art. 5-bis (Tessera professionale europea (EPC)) - 1. E' possibile richiedere il rilascio della tessera professionale europea alle autorità competenti di cui all'articolo 5, per le professioni di: a) infermiere responsabile dell'assistenza generale; b) farmacista; c) fisioterapista; d) guida alpina; e) agente immobiliare. 2. La richiesta di rilascio della tessera professionale europea viene gestita dall'autorità competente di cui all'articolo 5 secondo le procedure previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015, attraverso il Sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012. 3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale di cui al comma 1, che vogliono effettuare una libera prestazione di servizi o vogliono esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato membro possono scegliere di presentare domanda per la tessera

professionale europea o ricorrere alle procedure di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali. 4. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, intendano prestare in un altro Stato membro servizi temporanei e occasionali diversi da quelli contemplati all'articolo 11, l'autorità competente, individuata all'articolo 5, rilascia la tessera professionale europea conformemente agli articoli 5-ter e 5-quater. La tessera professionale europea sostituisce, in questo caso, la dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10. 5. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale, intendano stabilirsi in un altro Stato membro o fornire servizi a norma dell'articolo 11, l'autorità competente di cui all'articolo 5 completa tutte le fasi preparatorie concernenti il fascicolo personale del richiedente creato nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui agli articoli 5-ter e 5-quinquies. In tal caso la tessera professionale europea è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro ospitante conformemente alle disposizioni di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. Ai fini dello stabilimento, il rilascio della tessera professionale europea non conferisce un diritto automatico all'esercizio della professione se esistono requisiti di registrazione o altre procedure di controllo già vigenti nello Stato membro ospitante prima dell'introduzione della tessera professionale europea per quella professione. Art. 5-ter (Domanda di tessera professionale europea e creazione di un fascicolo IMI) - 1. La domanda di rilascio della tessera professionale europea può essere presentata esclusivamente online. 2. Le domande devono essere corredate dei documenti richiesti dallo Stato membro ospitante ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. 3. Entro una settimana dal ricevimento della domanda, l'autorità competente dà notizia dell'avvenuta ricezione della domanda e informa il richiedente di eventuali documenti mancanti. Se del caso, l'autorità competente rilascia ogni certificato necessario che sia già in proprio possesso, richiesto sulla base del presente decreto. L'autorità competente verifica che il richiedente sia legalmente stabilito sul territorio nazionale nonché l'autenticità e la validità di tutti i documenti necessari rilasciati dallo Stato stesso. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente consulta l'organismo competente che ha rilasciato il documento e può chiedere al richiedente copie certificate dei documenti. Se il richiedente presenta ulteriori domande di rilascio di tessera professionale, le autorità competenti non possono chiedere nuovamente la presentazione dei documenti già inclusi nel fascicolo IMI e ancora validi. Art. 5-quater (Tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli di cui all'articolo 11) - 1. L'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro di origine, è tenuta a verificare la domanda e i documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI e a rilasciare allo stesso la tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 11, entro il termine di tre settimane, che decorre dalla scadenza del termine di una settimana previsto all'articolo 5-ter, comma 3, o dal ricevimento dei documenti mancanti. Essa trasmette immediatamente la tessera professionale europea all'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e ne informa il richiedente. Lo Stato membro ospitante non può chiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi. 2. E' ammesso ricorso sia avverso la decisione sia avverso l'assenza di decisione dell'autorità competente di cui all'articolo 5 sul rilascio della tessera professionale. 3. Il titolare di una tessera professionale europea, che intenda prestare servizi in Stati membri diversi da quelli menzionati inizialmente nella domanda di cui al comma 1, può fare domanda per l'estensione all'autorità competente. In tal caso si seguono le procedure di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 5-ter, comma 3, ultimo capoverso. Qualora il titolare intenda continuare a prestare i servizi oltre il periodo di diciotto mesi indicato al comma 1, ne informa l'autorità competente. In entrambi i casi, il titolare fornisce anche tutte le informazioni relative a mutamenti oggettivi della

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

situazione comprovata nel fascicolo IMI richieste dall'autorità competente di cui all'articolo 5 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. L'autorità competente trasmette la tessera professionale europea aggiornata agli Stati membri ospitanti interessati.

4. Qualora l'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro ospitante, sia informata, attraverso il sistema IMI, del rilascio di un certificato di tessera professionale europea, da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro, per i fini di cui al presente articolo, non può richiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi.

5. La tessera professionale europea è valida sull'intero territorio nazionale, per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di esercitare, sulla base dei documenti e delle informazioni contenute nel fascicolo IMI.

Art. 5-quinquies (Tessera professionale europea per lo stabilimento e per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11) - 1. L'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro di origine, verifica l'autenticità e la validità dei documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI ai fini del rilascio di una tessera professionale europea per lo stabilimento o per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11. Tale verifica è effettuata entro un mese dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea o, nel caso di documenti mancanti, entro un mese dal ricevimento degli stessi, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3. L'autorità competente trasmette immediatamente la domanda all'autorità competente dello Stato membro nel quale il richiedente voglia stabilirsi o verso il quale voglia effettuare la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11, informando contestualmente il richiedente.

2. Nei casi previsti agli articoli 27, 31, 58-bis e 58-ter, l'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro ospitante, decide, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se rilasciare la tessera professionale europea. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può chiedere allo Stato membro d'origine ulteriori informazioni o l'inclusione, entro due settimane dalla richiesta, della copia certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di un mese continua a decorrere.

3. Nei casi previsti all'articolo 11 e all'articolo 16, l'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro ospitante, decide, entro due mesi dal ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se rilasciare una tessera professionale europea oppure assoggettare il titolare di una qualifica professionale a misure compensative secondo la procedura di cui all'articolo 22. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può chiedere allo Stato membro d'origine ulteriori informazioni o l'inclusione, entro due settimane dalla richiesta, della copia certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di due mesi continua a decorrere.

4. Nel caso in cui l'autorità competente non riceva, da parte dello Stato membro d'origine o del richiedente, le informazioni necessarie per decidere in merito al rilascio della tessera professionale europea, può rifiutare il rilascio della tessera. Tale rifiuto è debitamente giustificato.

5. Se l'autorità competente non adotta una decisione entro il termine stabilito ai commi 2 e 3 o al richiedente non è data la possibilità di sostenere una prova attitudinale conformemente all'articolo 11, comma 4, la tessera professionale europea si considera rilasciata ed è inviata automaticamente, mediante il sistema IMI, al richiedente stesso. L'autorità competente può estendere di due settimane il termine di cui ai commi 2 e 3 per il rilascio della tessera professionale europea, motivando la richiesta di proroga e informandone il richiedente. Tale proroga è ammessa per una volta sola e unicamente quando è strettamente necessaria, in particolare per ragioni attinenti alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio.

6. Le misure intraprese dall'autorità competente conformemente al comma 1, sostituiscono la domanda di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

Art. 5-sexies (Elaborazione e accesso ai dati riguardanti la tessera professionale europea) - 1. Le

autorità competenti di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro d'origine e ospitante, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del Codice in materia dei dati personali e fermo restando l'obbligo di allerta di cui all'articolo 8-bis, aggiornano tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI dei titolari di tessera professionale europea con le informazioni riguardanti le sanzioni disciplinari e penali relative a un divieto o una restrizione, che hanno conseguenze sull'esercizio delle attività. Gli aggiornamenti includono la soppressione delle informazioni non più richieste. Il titolare della tessera professionale europea e le autorità competenti che hanno accesso al corrispondente fascicolo IMI devono essere informate immediatamente di ogni aggiornamento. 2. Le autorità giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio, informano tempestivamente gli ordini o i collegi professionali competenti e, nel caso in cui per una data professione regolamentata non esistano ordini o collegi professionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5. 3. Gli ordini e i collegi professionali informano le autorità competenti di cui all'articolo 5 dei provvedimenti di cui al comma 2 nonché degli altri provvedimenti, di cui siano a conoscenza, che limitano o vietano al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio. 4. Il contenuto degli aggiornamenti delle informazioni di cui al comma 1 si limita a indicare: a) l'identità del professionista; b) la professione interessata; c) le informazioni riguardanti l'autorità nazionale che ha adottato la decisione di divieto o restrizione; d) l'ambito di applicazione della restrizione o del divieto; e) il periodo nel quale si applica la restrizione o il divieto. 5. L'accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI è limitato alle autorità competenti in qualità di Stato membro d'origine e ospitante conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Le autorità competenti rilasciano al titolare della tessera professionale europea, se richiesto, informazioni sul contenuto del fascicolo IMI. 6. Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie ad accertare il diritto del titolare all'esercizio della professione per la quale la tessera è stata rilasciata, vale a dire nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, qualifiche formali del titolare e regime applicabile, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido. Le informazioni relative all'esperienza professionale acquisita dal titolare della tessera professionale europea e le misure compensative superate sono incluse nel fascicolo IMI. 7. I dati personali inclusi nel fascicolo IMI possono essere trattati per tutto il tempo necessario ai fini della procedura di riconoscimento e come prova del riconoscimento o della trasmissione della dichiarazione prevista all'articolo 10. Le autorità competenti assicurano che il titolare della tessera professionale europea abbia il diritto di chiedere, in qualsivoglia momento e senza costi, la rettifica di dati inesatti o incompleti oppure la soppressione o il blocco del fascicolo IMI interessato. Il titolare è informato di tale diritto al momento del rilascio della tessera professionale europea e ogni due anni dopo il rilascio della tessera. In caso di richiesta di soppressione del fascicolo IMI da parte del titolare di una tessera professionale europea, rilasciata per lo stabilimento o la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11, le autorità competenti, in qualità di Stato membro ospitante interessato, rilasciano un attestato di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali. 8. Con riguardo all'elaborazione di dati personali contenuti nella tessera professionale europea e in tutti i fascicoli IMI, le autorità competenti sono considerate responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Per le procedure di cui ai commi da 1 a 4, la Commissione europea è considerata un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000,

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. 9. Fatto salvo il comma 3, le Autorità competenti prevedono la possibilità per datori di lavoro, consumatori, pazienti, autorità pubbliche e altre parti interessate di verificare l'autenticità e la validità di una tessera professionale europea presentata loro dal titolare. Le norme in materia di accesso al fascicolo IMI, i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma sono quelli stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. Art. 5-septies (Accesso parziale) - 1. Le autorità competenti di cui all'articolo 5, previa valutazione di ciascun singolo caso, accordano l'accesso parziale a un'attività professionale sul territorio nazionale unicamente se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: a) il professionista è pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d'origine l'attività professionale per la quale si chiede un accesso parziale; b) le differenze tra l'attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata in Italia sono così rilevanti che l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto sul territorio nazionale al fine di avere accesso alla professione regolamentata nel suo complesso; c) l'attività professionale può essere oggettivamente separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata in Italia. In ogni caso un'attività verrà considerata separabile solo se può essere esercitata autonomamente nello Stato membro di origine. 2. L'accesso parziale può essere rifiutato se ciò è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, che permette di conseguire l'obiettivo perseguito e si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo. 3. Le domande ai fini dello stabilimento sono esaminate conformemente alle disposizioni del titolo III, capi I e II. 4. Le domande ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali, concernenti attività professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica o di sicurezza, sono oggetto di esame conformemente alle disposizioni di cui al titolo II. 5. In deroga alle disposizioni del presente decreto sull'uso del titolo professionale, l'attività professionale, una volta accordato l'accesso parziale, è esercitata con il titolo professionale dello Stato membro di origine. I professionisti che beneficiano dell'accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l'ambito delle proprie attività professionali. 6. Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi III, IV e IV-bis”.

**Nota n. 2) Art. 5-septies (Accesso parziale) - 1.** Le autorità competenti di cui all'articolo 5, previa valutazione di ciascun singolo caso, accordano l'accesso parziale a un'attività professionale sul territorio nazionale unicamente se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: a) il professionista è pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d'origine l'attività professionale per la quale si chiede un accesso parziale; b) le differenze tra l'attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata in Italia sono così rilevanti che l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto sul territorio nazionale al fine di avere accesso alla professione regolamentata nel suo complesso; c) l'attività professionale può essere oggettivamente separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata in Italia. In ogni caso un'attività verrà considerata separabile solo se può essere esercitata autonomamente nello Stato membro di origine. 2. L'accesso parziale può essere rifiutato se ciò è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, che permette di conseguire l'obiettivo perseguito e si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo. 3. Le domande ai fini dello stabilimento sono esaminate conformemente alle disposizioni del titolo III, capi I e II. 4. Le domande ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali, concernenti attività professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica o di sicurezza, sono oggetto di

*esame conformemente alle disposizioni di cui al titolo II. 5. In deroga alle disposizioni del presente decreto sull'uso del titolo professionale, l'attività professionale, una volta accordato l'accesso parziale, è esercitata con il titolo professionale dello Stato membro di origine. I professionisti che beneficiano dell'accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l'ambito delle proprie attività professionali. 6. Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi III, IV e IV-bis”*

**Nota n. 3) Art. 17. Introduzione dell'articolo 17-bis nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 - 1.** *Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente: “ Art. 17-bis (Riconoscimento del tirocinio professionale) - 1. Se l'accesso a una professione regolamentata in Italia è subordinato al compimento di un tirocinio professionale, le autorità competenti al rilascio delle abilitazioni per l'esercizio di una professione regolamentata riconoscono i tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga alle linee guida di cui al comma 3 e tengono conto dei tirocini professionali svolti in un Paese terzo. Le suddette autorità competenti stabiliscono un limite ragionevole alla durata della parte del tirocinio professionale che può essere svolta all'estero, fatte salve le disposizioni di legge già vigenti in materia. 2. Il riconoscimento del tirocinio professionale non sostituisce i requisiti previsti per superare un esame al fine di ottenere l'accesso alla professione in questione. 3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per le professioni il cui tirocinio professionale è inserito nel corso di studi universitari o postuniversitari, pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale. 4. Per tutte le professioni che non rientrano nel comma 3, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale, sono pubblicate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dalle autorità incaricate di fissare i criteri e le modalità per lo svolgimento del tirocinio in Italia sui rispettivi siti istituzionali” .*

\*\*\*

## **7) INPS – Circolare n. 48 del 14 marzo 2016: determinazione del valore del c.d. “Ticket sui licenziamenti” per l'anno 2016**

In base a quanto viene previsto dalla circolare INPS n. 48 emanata il 14 marzo 2016, il contributo, a valere per l'anno 2016, dovuto dai datori di lavoro nel caso in cui decidano per un provvedimento di natura espulsiva (licenziamento) a carico di un lavoratore a tempo indeterminato (così come viene previsto dalla Legge n. 92/2012 – c.d. Riforma Fornero), è pari alla somma di 489,95 euro per ogni anno di lavoro effettuato fino ad un massimo di 3 anni (l'importo massimo del contributo è pari a 1.469,85 euro per rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi). Il contributo in parola deve essere calcolato sulla base del 41% dell'indennità NASpI che è stata rivalutata, sempre per il 2016, a 1.195 euro. Il ticket deve essere corrisposto in caso di licenziamento di un lavoratore titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compreso il rapporto intermittente, il tempo parziale ed i rapporti trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato (in questo caso, il calcolo del contributo deve avvenire dal 1° giorno di lavoro a termine). Il ticket va calcolato tenendo conto delle frazioni di anno di anzianità dei lavoratori, nel limite massimo degli ultimi 36 mesi.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente



## 8) MISE: aggiornamento del tasso per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della erogazione delle agevolazioni alle imprese

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto a pubblicare il Decreto direttoriale 11 marzo 2016, contenente l'aggiornamento del tasso che deve essere applicato per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese. A decorrere dal 1° marzo 2016, in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE n. 14 del 19 gennaio 2008), il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari all'1,06%.

\*\*\*

## 9) Dipendenti degli "Studi Professionali o Società che amministrano Condomini o Patrimoni Immobiliari ed erogano servizi integrati agli edifici": firmato il CCNL

Nel CCNL, che decorre dal 1° marzo 2016 al 28 febbraio 2019, viene espresso che le norme in esso contenute sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Dipendenti di Datori di lavoro che lo applicano, che siano iscritti a una delle Associazioni datoriali stipulanti e all'ENBIF. Queste le nuove retribuzioni previste dal contratto a decorrere dal 1° marzo 2016.

Livello	Componente Parametrica	di cui Ex Contingenza
Quadro	2.098,13	541,85
1°	1.818,38	535,90
2°	1.631,88	531,93
3°	1.445,38	528,36
4°	1.305,50	524,99
5°	1.212,25	522,01
6°	1.119,00	520,03
7°	1.044,40	518,24
8°	932,50	517,25
Op. di Vendita di Categoria A	1.007,10	468,02
Op.di Vendita di Categoria B	939,96	466,41

### Una Tantum

A copertura del periodo intercorrente tra la scadenza del precedente CCNL e la decorrenza di quello attuale, le Parti hanno concordato i seguenti valori "Una Tantum", che dovranno essere riconosciuti, unitamente alle competenze del mese di aprile 2016, ai Lavoratori già in forza al 31 dicembre 2015.

Livelli	Una Tantum
Q	112,50
1°	97,50
2°	87,50
3°	77,50

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

4°	70,00
5°	65,00
6° e Op. A	60,00
7° e Op. B	56,00

### **Assorbimenti**

Parte dell'aumento retributivo previsto a partire dal 1° marzo 2016, essendo corrispondente alla rivalutazione dell'Indice IPCA, non sarà assorbibile, nei valori precisati nella successiva Tabella. Non saranno parimenti assorbibili gli aumenti periodici d'anzianità (scatti). Tenuto però conto del basso incremento dell'Indice IPCA, a salvaguardia del valore reale della retribuzione pattuita, tutti gli altri aumenti disposti dal presente CCNL, salvo che sia diversamente disposto dall'Azienda a maggior favore del dipendente, o pattuito come non assorbibile all'atto della concessione del trattamento, assorbiranno le voci retributive "ad personam" fino a concorrenza del 90% dell'incremento contrattuale.

<b>Livelli</b>	<b>Importo mensile lordo non assorbibile</b>
Q	€ 21,35
1°	€ 18,51
2°	€ 16,61
3°	€ 14,71
4°	€ 13,29
5°	€ 12,34
6° Op. di Vendita di Categoria A	€ 11,39
7° Op. di Vendita di Categoria B	€ 10,63
8°	€ 9,49

### **Indennità Contrattuale**

L'Indennità Contrattuale è parte della Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile (R.T.M.C.M), ed è composta dalla:

#### *a) Componente di Monetizzazione Mensile dei Permessi ed Ex festività.*

In riferimento alle 48 (quarantotto) ore di permesso retribuito in ragione d'anno (già comprensive delle ex festività), previste dal previgente CCNL Amministratori, le Parti hanno concordato che siano conglobate nella Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile dovuta, fermo restando il diritto del Lavoratore al corrispondente monte ore annuo (48) di permessi non retribuiti (in quanto già mensilmente liquidati pro quota). All'atto del godimento del permesso non retribuito, l'Azienda tratterà sia le quote orarie dirette relative all'assenza, che le quote differite della corrispondente Indennità Contrattuale.

#### *b) Componente di Mancata Contrattazione (ex IMMC e IAMC)*

Le Parti, constatato che nel settore di applicazione del presente CCNL, la Contrattazione di secondo livello si è sviluppata meno delle aspettative, concordano di conglobare nella Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile i valori diretti e differiti delle previgenti "I.M.M.C." e "I.A.M.C.", correlati all'effettiva presenza del lavoratore.

### **Indennità Sostitutiva di mensa**

Tenuto conto dell'equipollenza ai fini retributivi delle somme, valori o prestazioni in natura, a

qualunque titolo corrisposti al lavoratore, le Parti concordano che in caso di riconoscimento, per ciascun gruppo di 8 ore ordinarie lavorate, di un buono pasto giornaliero del valore di almeno € 5,00, o in presenza del servizio mensa aziendale con costo a carico dell'Azienda almeno pari al corrispondente valore, lo Studio opererà per ciascun buono pasto o per ciascun servizio mensa usufruito, una trattenuta (giornaliera) conformemente alla seguente Tabella

<b>Periodo</b>	<b>Totale Trattenuta Giornaliera</b>
dall'1/9/2016	€ 0,925
dall'1/9/2017	€ 1,850
dall'1/9/2018	€ 2,775

### ***Trattenute per mancata prestazione***

Le componenti della R.T.M.C.M. previste dal presente Contratto sono riferite alle prestazioni di lavoro effettivo, per tale intendendosi quelle corrispondenti al sinallagma contrattuale: retribuzione contro lavoro. Perciò, eventuali eccezioni al sinallagma determineranno i seguenti trattamenti (alternativi):

a) in caso di assenza retribuita o integrata dal Datore (per malattia, infortunio, maternità, permessi retribuiti per studio, sindacali, ecc.), l'Azienda tratterà le corrispondenti quote orarie riferite all'Indennità Contrattuale e all'Indennità Sostitutiva di mensa, comprensive dei riflessi per le retribuzioni differite e il T.F.R., conformemente alla seguente tabella

<b>Periodo</b>	<b>Totale Trattenuta Oraria</b>
dall'1/3/2016	€ 1,25
dall'1/9/2016	€ 1,40
dall'1/9/2017	€ 1,54
dall'1/9/2018	€ 1,69

b) le Parti, in ossequio al principio della corrispettività delle prestazioni e dell'onnicomprendività della retribuzione nelle sue componenti coerentemente concordano che in caso di assenza o permesso non retribuito e di "*mensilizzazione retributiva*", si effettui la trattenuta dell'intera retribuzione (diretta, differita e quota T.F.R.), in modo da assicurare, all'atto della loro effettiva erogazione, la pienezza della retribuzione per ferie e tredicesima, nonché degli integrali accantonamenti del Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, in caso di assenza/permesso non retribuiti, l'Azienda tratterà la corrispondente Retribuzione Oraria Individuale del Lavoratore, maggiorata del 24% (per i predetti riflessi sulle retribuzioni differite e il T.F.R.).

### ***Aumenti periodici di anzianità***

Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa Società o Studio, il Dipendente ha diritto a 10 aumenti triennali della retribuzione.

<b>Livelli</b>	<b>Importo lordo del singolo scatto</b>
Quadro	40,00
1°	37,00
2°	34,00
3°	31,00

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

4°	28,00
5°	26,00
6° e Op. di Vendita di Categoria A	24,00
7° e Op. di Vendita di Categoria B	22,00
8°	20,00

\*\*\*

#### **10) INPS - messaggio n. 11459 del 14 marzo 2016: Flussi 2016 – modalità di presentazione delle domande di nulla osta**

L'INPS ha provveduto alla pubblicazione del messaggio n. 11459 del 14 marzo 2016, con il quale indica le modalità di spedizione delle domande e la modulistica da utilizzare per le domande di nulla osta relativa ai flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2016. Le domande di nulla osta possono essere presentate, esclusivamente per via telematica attraverso il sito internet del Ministero dell'interno:

- per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo dalle ore 9.00 del 10 febbraio 2016 e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2016;
- per lavoro stagionale dalle ore 09:00 del 17 febbraio 2016 e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2016.

Il sistema di gestione rispetterà l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ordinandole in base alla data di inizio dell'attività lavorativa.

Inoltre il messaggio precisa che, nell'ambito delle medesime quote, è consentita anche la presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell'art. 1, comma 2, del decreto, che siano entrati in Italia per lavoro stagionale nell'anno precedente. Tali cittadini, infatti, hanno un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.

Le istanze, per conto dei datori di lavoro, potranno essere spedite dalle stesse associazioni di categoria a cui aderiscono, che siano firmatarie dei protocolli stipulati con il Ministero dell'Interno ed il Ministero del Lavoro.

Al fine di semplificare la procedura e di contrastare il fenomeno dell'ingresso regolare a cui non segue l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro, la sottoscrizione del contratto di soggiorno deve essere effettuata presso lo Sportello Unico (S.U.I.), ed assolve agli obblighi, da parte del datore di lavoro, della comunicazione obbligatoria, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

**11) Sono stati aggiornati gli standard del Sistema Informatico del Prospetto informativo e le Classificazioni, in attuazione delle disposizioni di Decreti attuativi del Jobs Act. I nuovi standard entreranno in vigore il giorno 15 aprile 2016 (Ministero del lavoro nota n. 1349/2016)**

Un primo degli aggiornamenti riguarda gli standard propri del sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie e riguarda l'eliminazione di alcuni comuni nella tabella "Comuni e stati esteri" e la cancellazione del contratto "L.02.00 = associazione in partecipazione". Per quanto concerne specificamente il Prospetto informativo (modello Unipi), nel quadro 2, relativo ai dati del personale dipendente nella provincia di riferimento è adesso possibile indicare nel campo "N° Disabili in forza L.68/99", il numero dei lavoratori disabili con invalidità superiore al 50% o ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata al DPR n. 246/1977, la cui assunzione è avvenuta con un contratto a tempo parziale, a prescindere dall'orario di lavoro effettivamente svolto. I datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15 a 35 dipendenti possono quindi considerarli a tempo pieno e conteggiarli come una unità nel citato campo.

Ricordando che, dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 151/2015) i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille hanno la facoltà di autocertificare l'esonero dall'obbligo e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato, il Prospetto informativo viene arricchito di una sezione riservata alle aziende che hanno autocertificato l'esonero parziale, in caso di più autocertificazioni inviate nell'anno di riferimento del prospetto informativo, deve essere indicata soltanto la più recente.

L'articolo 5, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (*"c) il comma 8-ter è sostituito dal seguente: «8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facoltà trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6.»*) ha sostituito il comma 8-ter, dell'articolo 5 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, prevedendo anche per i datori di lavoro pubblici la facoltà di avvalersi della compensazione in via automatica, viene quindi aggiornata anche la relativa sezione del Modello. Si precisa, al riguardo, che i datori di lavoro pubblici effettuano la compensazione in via automatica unicamente con riferimento alle unità produttive della medesima regione. Di conseguenza risulta non essere possibile la compensazione per unità produttive situate in regioni diverse. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facoltà, trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti il prospetto informativo, anche se rispetto all'ultimo prospetto inviato non avvengano cambiamenti nella situazione occupazionale tale da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. A conferma di quanto era già stato comunicato con la nota n. 970/2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ribadisce che in considerazione delle modifiche intervenute, i servizi informatici saranno disponibili a partire dal 15 aprile 2016 e la scadenza per la presentazione del prospetto informativo è prorogata al 15 maggio 2016.

\*\*\*

## **12) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Interpello n. 7 del 12 febbraio 2016: chiarimenti in merito all'esercizio del diritto di precedenza ai fini dell'utilizzo dell'esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.**

Il diritto di precedenza nell'ambito della disciplina del contratto a tempo determinato viene esercitato previa manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore; pertanto, in assenza, il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di altri lavoratori, godendo dell'esonero contributivo triennale. È stata questa la risposta a Confindustria fornita con Interpello n. 7/2016 del 12 febbraio 2016 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ma veniamo nel dettaglio di come si è arrivati a questo importante chiarimento. Come noto, l'articolo 4, comma 12, della Legge n. 92/2012, al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, definisce una serie di condizioni (oggi contenute nell'articolo 31, del Decreto Legislativo n. 150/2015). Tra queste: la lettera a) nega le agevolazioni contributive se l'assunzione si configura come l'attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; la lettera b) stabilisce che gli incentivi contributivi per le assunzioni non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Ciò premesso, Confindustria ha chiesto se il datore di lavoro potesse fruire dell'esonero contributivo triennale di cui alla Legge 190/2014 ai fini dell'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro nell'ipotesi in cui un altro lavoratore, cessato da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso, non avesse esercitato il diritto di precedenza prima dell'assunzione stessa.

### ***Il diritto di precedenza (articolo 24, Decreto Legislativo n. 81/2015)***

Come noto, l'articolo 24 del Decreto Legislativo 81/2015, stabilisce che in tema di diritto di precedenza *“salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”*. L'articolo suddetto, al comma 4, dopo aver previsto che *“il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4 (ovvero nell'atto scritto da cui risulti l'apposizione del termine al contratto)”*, puntualizza, inoltre, che il diritto di precedenza *“può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto”*. In virtù di tale ultima formulazione normativa, fermo restando la necessità di dare corretta informazione nell'atto scritto di apposizione del termine del diritto di precedenza, l'esercizio dello stesso consegue alla volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge.

### ***Il chiarimento fornito dall'interpello***

Alla luce del quadro normativo sopra riportato, in considerazione del fatto che il diritto di precedenza viene esercitato previa manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore, il Ministero del Lavoro, ritiene che, in mancanza o nelle more della stessa, il datore di lavoro possa legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere, e godere dell'esonero contributivo triennale Legge 190/2014. Ciò, evidentemente, sia nelle ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia cessato, che nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso. Al riguardo, alla luce delle considerazioni suesposte e con specifico riferimento al diritto di precedenza previsto in favore dei lavoratori a tempo determinato, il Ministero conclude che la

condizione di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 150/2015 (*“gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione”*) trova, quindi, applicazione solo qualora il lavoratore abbia manifestato per iscritto la volontà di avvalersi di tale diritto di precedenza. In nuce, può ben affermarsi che le conclusioni cui il Ministero è giunto esplicano efficacia nei confronti non solo dello specifico esonero contributivo triennale ma, anche di tutte le forme di agevolazioni contributive esistenti e future.

\*\*\*

### **13) INPS - messaggio n. 1007 del 3 marzo 2016: domande per l'erogazione della CIGO senza CSV fino al 31 marzo prossimo**

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 1007 del 3 marzo 2016, con il quale informa che fino al 31 marzo 2016, in riferimento alle domande di CIGO, le aziende ed i loro intermediari avranno la facoltà di procedere all'invio del file CSV, contenente le informazioni relative ai lavoratori addetti all'unità produttiva, anche successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

Dopo il 31 marzo 2016, le domande prive dell'allegato CSV o recanti allegato CSV non conforme non saranno più accettate dal sistema informatico dell'INPS. Le domande eventualmente scartate dal sistema informatico dell'INPS per mancato superamento dei controlli relativi al file CSV nei giorni tra il 26 febbraio ed il 3 marzo 2016 potranno essere ripresentate dalle aziende entro il 21 marzo 2016. Le aziende che hanno inviato la domanda senza CSV dovranno integrarla entro il 30 aprile 2016 altrimenti saranno respinte per carenza di documentazione.

\*\*\*

### **14) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 203/2016: i 30 giorni per la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra decorrono dalla conoscenza della pronuncia**

Ai fini del decorso del termine di decadenza di 30 giorni per il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra, assume rilevanza la conoscenza - effettiva e completa - da parte del lavoratore della sentenza di illegittimità del licenziamento, a prescindere dalla comunicazione di avvenuto deposito della stessa da parte della cancelleria, potendo avere il valore di questa anche la notificazione - operata dallo stesso ricorrente - della sentenza, ai fini esecutivi del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo (Cassazione n. 203/2016).

Il lavoratore, nell'ipotesi in cui il provvedimento espulsivo sia dichiarato illegittimo può, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 5 dello Statuto dei lavoratori, optare, in sostituzione della reintegra sul posto di lavoro, per un'indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto, in aggiunta al risarcimento del danno che eventualmente gli è stato riconosciuto da parte del giudice per le retribuzioni perse. La richiesta di corresponsione dell'indennità deve essere effettuata entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del deposito della sentenza, o - come previsto dalla Riforma Fornero - dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. Tuttavia la Corte di Cassazione, con la sentenza 203/2016, ha ritenuto di dover precisare che il decorso dei 30 giorni non ha inizio esclusivamente con la comunicazione della cancelleria del deposito della sentenza con cui è stata disposta la reintegra, ma anche a partire dalla lettura in udienza della pronuncia o dalla notifica della stessa a cura della controparte.

Nel caso di specie, un lavoratore reintegrato ha esercitato l'opzione per la corresponsione dell'indennità sostitutiva della reintegra e, non avendone ricevuto il pagamento, ha chiesto e

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro suppostamente inadempiente. Il provvedimento è stato però revocato dal Tribunale di prime cure competente, in quanto il lavoratore non avrebbe dimostrato di aver proceduto all'esercizio dell'opzione in maniera tempestiva. La Corte d'Appello territoriale ha a sua volta rigettato l'appello contro la sentenza sfavorevole proposta dal lavoratore per un motivo, però, diverso rispetto a quello posto a sostegno della decisione di primo grado, ritenendo che la formale comunicazione della sentenza prevista dalla norma potesse essere equiparata alla conoscenza della stessa che il lavoratore avrebbe comunque acquisito. Conoscenza che, nella specie, era comprovata dalla notifica della sentenza stessa ai fini esecutivi (come risultante dal precetto). Contro tale sentenza, il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione.

L'esercizio da parte del lavoratore della scelta tra la ripresa del lavoro e l'indennità sostitutiva è possibile, come sottolineato dalla citata pronuncia, sin dal momento della lettura del dispositivo (si veda in proposito Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenze n. 12100/2008, n. 10526/2008 e n. 25210/2006), sicché il termine cui fa riferimento la norma consiste in un termine finale che il legislatore ha stabilito al fine evitare una situazione di stallo laddove il datore di lavoro non inviti il lavoratore alla ripresa del rapporto nonché di contenere in tempi ragionevoli l'incertezza circa la continuazione del rapporto di lavoro. Ciò non significa che la comunicazione possa essere sostituita da una conoscenza ottenuta dal lavoratore con modalità diverse del provvedimento giudiziale, essendo infatti comunque necessario che si tratti di una conoscenza qualificata (ricollegata ad atto formale, come nel caso della notificazione). In linea generale, sebbene le comunicazioni di cancelleria debbano avvenire, di norma, attraverso la consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, esse possono essere validamente eseguite in forme equipollenti, sempreché risulti la certezza dell'avvenuta consegna e della precisa individuazione del destinatario, il quale deve sottoscrivere per ricevuta. Conseguentemente, ove dell'ordinanza riservata del giudice dell'esecuzione il difensore della parte, successivamente al deposito, ne abbia estratto copia ad "*uso opposizione*", come risultante dalle attestazioni della cancelleria a margine del provvedimento, la conoscenza del provvedimento è acquisita in via formale e costituisce forma equipollente della comunicazione di cancelleria.

In linea con questi principi, la Corte di Cassazione ha ritenuto che alla formale comunicazione di deposito della sentenza prevista dalla norma in discorso possa essere equiparata la conoscenza della sentenza che il lavoratore abbia comunque acquisito in modo completo ed esatto. Tale conoscenza nel caso di specie è stata comprovata dalla notifica della sentenza -addirittura effettuata dallo stesso lavoratore - ai fini esecutivi del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo.

21 marzo 2016  
Massimo Pipino